

## XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Sessione Ulteriore – Roma, 15 e 16 dicembre 2023

**“Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali”****MOZIONE CONGRESSUALE PER LA PROPOSTA DELL’ABROGAZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO DI QUOTA LITE**

Presentata nel rispetto dell’art. 5, comma 4, dello Statuto Congressuale (tema di riferimento: “*Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali*”), dall’avv. Andrea Loi, delegato del Foro di Cagliari

**PREMESSO CHE**

- Con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, c.d. “decreto Bersani”, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, veniva abrogato il c.d. “divieto del patto di quota lite” sancito dal disposto di cui al comma 3 dell’art. 2233 c.c., con conseguente introduzione nel nostro Ordinamento della possibilità di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti;

- Per l’effetto, l’art. 45 del codice deontologico forense, veniva sostituito dal seguente: “*E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice Civile*”;

- Il divieto del patto di quota lite veniva successivamente reintrodotta nel nostro Ordinamento con l’art. 13, comma 4 della Legge Professionale Forense, entrata in vigore il 02.02.2013: “*Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa*”.

- Il medesimo art. 13 della Legge Professionale Forense, al comma 3, prevede, però, la possibilità di pattuire un compenso correlato ad una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi o (ad una percentuale) su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione;

- Il divieto del patto di quota lite, reintrodotta dalla Legge Professionale Forense, veniva recepito dal codice deontologico forense entrato in vigore il 15.12.2014 nel contesto dell’art. 25, il cui contenuto ricalca quello dei commi 3 e 4 dell’art. 13 della medesima Legge Professionale Forense;

**RITENUTO CHE**

- La possibilità di rapportare la percentuale del compenso dovuto soltanto al valore astratto della domanda a prescindere dal suo accoglimento e dalla misura della liquidazione giudiziale, si traduce in un patto che ben difficilmente viene accettato dal cliente, perché si basa sull’improbabile equipollenza tra il chiesto e l’ottenuto;

- Il divieto in questione riguarda quasi esclusivamente gli avvocati italiani. Difatti, la *contingent fee* (negli Stati Uniti) e la *conditional fee* (in Inghilterra e Galles) sono calcolate su una percentuale netta di quanto percepito dal cliente vittorioso secondo l’eloquente espressione: *no win no fee*. Ad oggi le *contingent fee* (e le *conditional fee*) risultano ammesse nei seguenti Stati: Australia, Brasile, Belgio,

Canada, Repubblica Dominicana, Francia, Grecia, Irlanda, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;

- La possibilità di rapportare il compenso dovuto in misura percentuale sulle somme effettivamente liquidate in sede giudiziale, rappresenterebbe un'importante forma di garanzia per quei cittadini, creditori o danneggiati, che si trovino a dover affrontare un giudizio in qualità di "parti deboli", ovvero nel caso di recupero dei crediti da lavoro dipendente o di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale o da responsabilità medica. Difatti, in questo modo, il cliente sarebbe tenuto, in corso di causa, soltanto alla anticipazione delle spese vive documentate dall'avvocato;

- Conseguentemente, la reintroduzione del patto di quota lite consentirebbe un più agevole accesso alla giustizia a quei cittadini che, pur superando la soglia di reddito richiesta ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, dispongono di mezzi economici limitati;

- Il divieto del patto di quota lite risulta, pertanto, socialmente iniquo ed inadeguato, perché figlio di una visione arcaica e novecentesca dell'avvocatura, incapace di guardare non solo al futuro ma persino al presente. Pertanto

### **SI PROPONE**

La introduzione nel nostro Ordinamento dei patti con i quali l'avvocato possa percepire come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

### **TANTO PREMESSO**

L'Avvocatura Italiana, riunita con i propri Delegati nel XXXV Congresso Nazionale Forense, Sessione Ulteriore di Roma,

### **CONFERISCE AMPIO MANDATO**

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti a tutti i Ministeri, le Istituzioni ed Enti competenti - affinché si chieda al Governo, alle Camere e a tutte le forze politiche di proporre e sostenere iniziative istituzionali, che recepiscano quanto fin qui elaborato, sintetizzato e deliberato dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana, per come sopra indicato e richiamato.

Cagliari, 19 novembre 2023

Firmata digitalmente dall'avv. Andrea Loi